



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Presentazione

Le cinque sentenze che vengono presentate in questa rassegna di giurisprudenza tributaria riassumono un consolidato orientamento della Cassazione civile, cui si allinea anche l'unico provvedimento della CTR Lazio qui riportato, ragion per cui si è deciso di proporre al lettore la sintesi delle singole decisioni tradotta dalle massime, al netto del percorso logico processuale delle Corti.

Eccezion fatta per la terza sentenza, che si occupa di esenzione TARSU per i locali di un edificio destinato al culto, le restanti decisioni hanno un filo conduttore comune, ai fini della esenzione tributaria, nella fissazione della ricorrenza delle condizioni disposte dal d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, l. 23 ottobre 1992, n. 421), circa le esenzioni per fabbricati, immobili e terreni agricoli, il cui testo, ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. i), stabilisce specifiche esenzioni in favore di: «immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 co. 1, lett. c) TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (...) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222».

Sarà dunque possibile cogliere nelle diverse decisioni l'attenzione che la giurisprudenza concentra sull'attività, volta per volta riguardata sotto l'aspetto della natura del suo oggetto (nella prima sentenza qui riportata, il fatto di una attività di formazione del clero e di religiosi); o dell'assenza di un rapporto sinallagmatico di cui l'attività sia una componente (una condizione considerata, per quanto affermato nella seconda sentenza, inesistente quando la controprestazione si esaurisca nella dazione di una somma simbolica); o del contesto strumentale allo svolgimento dell'attività (nella quarta sentenza, la concessione in comodato gratuito dell'immobile che ospita le menzionate attività).

Anche la quinta sentenza, della CTR Lazio, insiste sull'attività fiscalmente esentabile ai sensi dell'art. 7 l. 504/1992, ma affronta la questione dal diverso profilo processuale probatorio. Nel caso di concessione in comodato gratuito dell'immobile che accoglieva l'attività non commerciale, secondo quel Giu-

dice, sussiste in capo all'ente comodatario l'onere di fornire la prova della persistenza della natura non commerciale dell'attività svolta.

Una diversa questione, stavolta incidente sull'ipotesi di esenzione da TAR-SU, viene descritta dalla terza sentenza, qui proposta, della Cassazione civile, la quale insiste sulla importanza dell'accertamento dell'effettiva appartenenza dei luoghi deputati allo svolgimento del culto, e del culto medesimo, con una valutazione in concreto che superi anche le classificazioni catastali. È utile qui rilevare che tale impostazione è sorretta da un significativo incrocio di fonti normative: da un lato, dal d.lgs. n. 503/1997 che, agli artt. 62 e 70, impone una denuncia preventiva che indichi le superfici non tassabili e, dall'altro, da una interpretazione coerente con le Direttive UE che prescrivono di accertare se, in concreto, i locali destinati al culto siano adibiti ad un uso incompatibile con la produzione di rifiuti.

Cassazione civile, Sezione 5, sentenza 11 marzo 2022, n. 7980

**Esenzione ICI – Immobile destinato ad alloggio per i religiosi di una confessione religiosa – Attività di formazione del clero e dei religiosi
- Spetta**

Gli immobili destinati dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ad alloggio per i propri religiosi godono dell'esenzione dall'Ici, in quanto trattasi di attività di formazione del clero e dei religiosi, espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985, ed avente altresì le caratteristiche di attività ricettiva parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992.

Cassazione civile, Sezione 6, sentenza 13 maggio 2022, n. 15364

IMU – Immobile di ente ecclesiastico – Esenzione se la retta è simbolica

Gli immobili di un ente ecclesiastico godono dell'esenzione dall'IMU se destinati a una delle attività previste dall'art. 7 della legge n. 504 del 1992, e se l'attività medesima sia svolta con modalità non commerciali. Anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, offrendo beni o servizi sul mercato e dunque la finalità sociale dell'attività svolta non è di per sé sufficiente a escluderne la classificazione in termini di attività economica, in quanto per escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.

Cassazione civile, Sezione 5, sentenza 6 giugno 2022, n. 18137

TARSU – Esenzione – Limitata ai luoghi dove effettivamente si svolge il culto

Ai fini dell'esenzione Tarsu, per locali adibiti all'esercizio del culto, devono intendersi i locali nei quali in concreto si esercita una pratica che può definirsi culto, nell'ambito di una confessione religiosa i cui fini non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale. Pertanto, occorre accertare non solo che i locali appartengano a una comunità religiosa, quale che sia il culto da essa esercitato, ma anche che nei locali per i quali è richiesta l'esenzione la comunità si riunisca per esercitare il culto e non ad altri fini e la verifica deve eseguirsi in concreto e non in astratto e, di conseguenza, non è sufficiente la classificazione catastale dei locali come edifici destinati al culto, né si può presumere che tutti i locali così classificati siano effettivamente destinati al culto.

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sezione 8, sentenza 23 febbraio 2022, n. 820

Esenzione Imu – Ente non commerciale – Immobile concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di compiti istituzionali – Compete

In materia di Imu, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 – prevista in favore di enti non commerciali che svolgano attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto - spetta anche qualora l'immobile venga concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle medesime citate attività istituzionali giudicate meritevoli dal legislatore.

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Sezione 1, sentenza 1 luglio 2022, n. 3058

Esenzione Imu – Ente non commerciale – Immobile concesso in comodato gratuito ad altro ente non commerciale della medesima organizzazione per lo svolgimento di compiti istituzionali – Necessità di dimostrare comunque lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali

Ai fini dell'esenzione dall'Imu, di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, devono ricorrere due distinti requisiti: il primo di natura oggettiva, consistente nello svolgimento in via esclusiva di un'attività di assistenza o delle altre attività che il legislatore ha ad essa equiparate; il secondo di natura soggettiva, derivante dal fatto che le dette attività devono essere svolte da un ente, pubblico o privato, che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nel caso di specie l'immobile, di proprietà del Collegio di Sant'Antonio per le Missioni Apostoliche all'estero, è stato affidato in comodato alla Pontificia Università Lateranense che avrebbe dovuto fornire la prova che la relativa attività venisse svolta con modalità non commerciali. La Pontificia Università Lateranense si è in realtà limitata a evidenziare la comune appartenenza, con il Collegio, alla "medesima architettura strutturale etica e sociale", senza nulla aggiungere su eventuali rette praticate agli studenti ivi alloggiati.